ecocamere

Il DPR 146/2018 e la nuova normativa sui gas fluorurati.

AGGIORNAMENTO 12/09/2019 VER 1.1

ecocerved

Argomenti

1. Normativa vigente: Regolamento 517 e DPR 146/2018
2. Comunicazione interventi
3. Operatori
4. Sanzioni
5. Illustrazione della Banca Dati

Normativa

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

Regolamento 517/2014

Nei considerando del regolamento viene evidenziato che è fondamentale monitorare efficacemente le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e per valutare l'impatto del regolamento.

L'Articolo 6 prevede che gli operatori istituiscono e tengono, per le apparecchiature indicate, registri in cui sono specificate una serie di informazioni e che i dati possono essere conservati:

- dagli operatori o dalle imprese per loro conto (scelta prevista dal DPR 43/2012)
- in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri (scelta introdotta dal DPR 146/2018)

L'articolo 20 «Raccolta di dati sulle emissioni» prevede che gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal regolamento 517, al fine di acquisire, nella misura del possibile, dati sulle emissioni.

Monitoraggio: DPR 43/2012 (com’era prima)

Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro dell'Apparecchiatura’ mentre gli operatori dei sistemi fissi di protezione tengono il 'Registro del Sistema’.

Nei registri, che vanno conservati per 5 anni, gli operatori riportano le informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006.

Su richiesta, i registri sono messi a disposizione del Ministero dell'ambiente e ISPRA.

Entro il 31 maggio di ogni anno gli operatori devono presentare al Ministero dell'ambiente per il tramite dell’ ISPRA una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

Monitoraggio: DPR 146/2018

E’ istituita presso il Ministero dell’ambiente la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.

Le informazioni sono comunicate **dall’impresa certificata** ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, dalla persona fisica certificata.

Gli operatori delle apparecchiature verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso alla Banca dati e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni

Monitoraggio: DPR 146/2018

A decorrere dall'ottavo mese successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, tutte le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati di cui all'articolo 16 del citato D.P.R. n. 146/2018.

A tal proposito si fa presente che la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.

Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

9 gennaio:

P*ubblicazione in G.U. del D.P.R.*

24 gennaio

Entrata in vigore del D.P.R.

Dal 25 luglio

Iscrizione al Registro dei rivenditori e Comunicazione dati di vendita FGAS e apparecchiature

Dal 25 settembre:

Comunicazione dati su interventi di installazione, manutenzione ecc.

Decadenza dal registro per iscritti non certificati

Iter di attuazione

ecocamere

Comunicazione degli interventi

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

Passi da seguire

Per poter comunicare gli interventi l'impresa deve:

1) dal sito www.fgas.it presentare una richiesta di abilitazioni con la quale indica il personale che inserirà materialmente le comunicazioni. La richiesta va presentata con firma digitale del legale rappresentante o suo delegato.

2) Le persone abilitate riceveranno le credenziali e potranno accedere alla Banca Dati (https://bancadati.fgas.it) e effettuare le comunicazioni

3) Ogni rapporto di intervento dovrà essere trasmesso all'operatore dell'apparecchiatura, o tramite la Banca Dati o con canali propri dell'impresa

Quali soggetti sono obbligati

1. **Impresa in possesso di certificato per il regolamento 2067/2015 e 304/2008**
2. **Persona fisica** certificata:
   A. Persona che svolge attività su commutatori (regolamento 2066/2015) o celle frigorifere di camion e rimorchi (regolamento 2067/2015), per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l'impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.
   B. Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («*proprietari delle apparecchiature*») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti 2067/2015, 304/2008, 2066/2015). In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.

	2067/2015		2067/Art. 10	304/2008		2066/2015	307/2008
CCIAA	Iscritte	Certificate	Iscritte	Iscritte	Certificate	Iscritte	Iscritte
AN	1698	794	3	181	9	36	1212
AQ	1363	575	9	153	9	44	858
BA	3701	1517	2	525	14	142	2270
BO	4632	2679	14	419	11	71	3425
BZ	195	96	2	9	0	2	307
CA	1526	552	20	265	5	67	1140
CB	304	90	0	57	1	15	259
CZ	1456	400	11	264	3	98	950
FI	4599	2123	16	400	17	124	2977
GE	1566	697	8	140	5	22	840
MI	9941	5267	29	870	65	230	7471
NA	3397	1028	14	745	23	172	2230
PA	3387	974	13	861	15	169	2504
PG	876	370	1	52	6	15	731
PZ	479	132	1	139	3	25	443
RM	5034	2113	27	618	49	200	3856
TN	415	211	4	27	1	12	442
TO	3935	1881	11	469	21	83	3489
TS	1243	777	5	71	5	9	837
VE	6301	3365	27	493	22	121	3965
Totale	**56122**	**25657**	**217**	**6772**	**284**	**1663**	**40302**

Quanti sono gli interessati

ecocamere

Chi richiede le credenziali

Nel caso di	l'abilitazione viene chiesta da
Impresa certificata	Legale rappresentante **dell'impresa certificata** o suo delegato
Persona che svolge attività su commutatori o celle frigorifere di camion e rimorchi, per le quali l'impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l'impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.	Legale rappresentante **dell'impresa iscritta per conto della quale la persona svolge l'attività o suo delegato**
Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («*proprietari delle apparecchiature*») e si avvalgono di personale interno per le attività. In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.	Legale rappresentante **dell'impresa/ente per conto della quale la persona svolge l'attività o suo delegato**

Come richiedere le credenziali

Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato.

Per richiedere le credenziali è necessario accedere alla scrivania telematica dal sito www.fgas.it con le modalità consuete (firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato) e presentare una RICHIESTA ABILITAZIONI.

In questa pratica il richiedente dovrà indicare le persone che utilizzeranno la Banca Dati per comunicare gli interventi.

Le persone possono essere interne all'impresa (p.es. personale amministrativo) o esterne ad essa (p.es. commercialista, associazione di categoria)

La persona che comunica gli interventi non è necessariamente la persona certificata.

Una volta presentata la pratica (gratuita) le persone riceveranno le credenziali via mail.

Quando comunicare i dati

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio **via telematica**, entro **30** giorni:

A. dall'**installazione delle apparecchiature;**

B. Dal **primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature** già installate;

C. Dallo **smantellamento delle apparecchiature.**

La comunicazione è relativa ai soli interventi svolti a partire dal 25 settembre.

Come comunicare i dati

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio **via telematica**, accedendo all'area **Comunicazione Interventi** dal portale https://bancadati.fgas.it.

L'accesso avviene con credenziali rilasciate dal Registro FGAS oppure con CNS o SPID.

Quali interventi comunicare

Attività	Descrizione
Installazione	l'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
Manutenzione o assistenza	Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite
Riparazione	Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas
Smantellamento	Interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.
Controllo delle perdite	Controllo per la verifica delle eventuali perdite svolto su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente svolto con metodi di misurazione diretta o indiretta ai sensi del Regolamento CE 1516/2007.

Su quali apparecchiature

Le apparecchiature sono definite dall'articolo 4 c.2 del regolamento 517/2014

a) apparecchiature fisse di refrigerazione;

b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;

c) pompe di calore fisse;

d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;

e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;

f) commutatori elettrici;

Non vi sono soglie minime quantitative in termini di FGAS contenuti.

Cosa comunicare all’operatore

Ogni **apparecchiatura** è identificata da un codice univoco, attribuito in automatico dalla Banca Dati

Ogni **intervento** è identificato da un codice univoco attribuito in automatico dalla Banca Dati.

Gli operatori verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l’accesso ad una sezione della Banca dati (https://operatori.fgas.it) indicando i codici univoci di apparecchiatura e intervento.

Come comunicare all’operatore

Il rapporto di intervento che viene generato a conclusione della comunicazione contiene i codici identificativi

La Banca Dati consente di trasmettere via mail all’operatore il rapporto di intervento.

In alternativa l’impresa può inviare il medesimo rapporto con altre modalità a sua discrezione.

Come pagare il diritto annuo

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di *novembre*, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria pari a 21 € per le imprese certificate e 13 € per le persone (nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione).

Il versamento avviene via telematica con carta di credito o PagoPA, attraverso una funzione disponibile sulla Banca Dati.

Operatori

CONSULTAZIONE DATI SUGLI INTERVENTI

Chi sono gli operatori

il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;

2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;

3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

Utilizzo personale certificato

L'impresa o ente che si configura come "operatore" delle apparecchiature contenenti FGas non è tenuta ad iscriversi al Registro né certificarsi.

Per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle suddette apparecchiature nonché per l'attività di controllo delle perdite e di recupero degli FGas in esse contenute, gli operatori hanno l'obbligo di:

- Rivolgersi a persone o imprese certificate.

oppure

- Utilizzare proprio personale iscritto al registro ed in possesso di certificato

Obbligo di tenuta del registro

Tutte le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati.

Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, **l'obbligo di tenuta dei registri** è rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

Il Ministero ha chiarito che la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.

A cosa serve la Banca Dati

Gli operatori delle apparecchiature verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati da effettuarsi tramite la Carta nazionale dei servizi o Sistema pubblico di identità digitale o credenziali rilasciate dal Registro telematico nazionale, e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.

Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli operatori l'attestato previo pagamento di un diritto di segreteria pari a 5 €.

Come accedere alla Banca Dati

L’operatore riceve dall’impresa che ha effettuato la manutenzione due codici

- ✓ Numero apparecchiatura
- ✓ Codice intervento

Inserendo questi due codici, insieme al codice fiscale dell’operatore, all’interno della Banca Dati Operatori (accessibile dal sito https://bancadati.fgas.it) gli operatori possono consultare gli estremi del singoli intervento ed anche tutti gli interventi comunicati per la medesima apparecchiatura.

ecocamere

Sanzioni

D.LGS. 26/2013

Normativa

E’in fase di revisione il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.»

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le sanzioni previste da tale norma rimangono valide ove applicabili.

Soggetti	Violazione	Sanzioni in Euro
Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio	Che non provvedono affinché esse siano controllate	7.000 – 10.000
	Che non si avvalgono di **personale** certificato per le attività di controllo	10.000 – 100.000
	Che non si avvalgono di personale certificato per la riparazione delle perdite di cui ai regolamenti 1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio)	10.000 – 100.000
Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio , commutatori, impianti contenenti solventi a base di gas	Che non si avvalgono di personale in possesso di certificato durante la riparazione o manutenzione	10.000 – 100.000
Imprese che effettuano l'attività di contenimento o recupero	Prendono in consegna Fgas utilizzando personale non in possesso del certificato anche rilasciato da altro stato membro	10.000 -100.000
Imprese che svolgono le attività disciplinate su apparecchiature di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e antincendio	Senza essere in possesso di certificato anche rilasciato da altro stato membro	10.000 -100.000
Imprese tenute all'iscrizione al registro	Non si iscrivono	1.000 – 10.000

Sanzioni

ecocamere

Certificazione

CERTIFICATI PER PERSONE E IMPRESE

Art. 16 del DPR

L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13,

- a seguito dell'installazione delle apparecchiature,
- A partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione
- Al momento dello smantellamento

di apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da *a)* ad *f)* , del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni: [..]

Le imprese che fanno attività di	Con riferimento a
installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento	• apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento 2067)
	• apparecchiature di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento 304)

Quali imprese devono certificarsi

Le imprese che fanno attività di	Con riferimento a
installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento	Celle frigorifere installate su camion e rimorchi frigorifero (regolamento 2067/celle)
	Commutatori elettrici (regolamento 2066)

Quali imprese devono iscriversi e non certificarsi

Le persone che fanno attività di	Con riferimento a
• Installazione; • Riparazione, manutenzione o assistenza; • Smantellamento. • Controllo delle perdite da apparecchiature • Recupero	• apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti FGAS • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero (regolamento 2067)
	• apparecchiature di protezione antincendio che contengono FGAS (regolamento 304)
• Installazione; • Riparazione, manutenzione o assistenza; • Smantellamento; • Recupero.	• commutatori elettrici contenenti FGAS (regolamento 2066)

Quali persone devono certificarsi

Certificati : rilascio e durata

I certificati vengono rilasciati

- alle persone a seguito del superamento di un esame costituito da una prova teorica e una prova pratica e hanno una durata di 10 anni
- alle imprese a seguito di verifica ispettiva presso una unità locale dell'impresa che dimostri il rispetto di una serie di requisiti quali impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e disponibilità di strumenti e vale 5 anni.

Certificati persone: sorveglianza

Nell’arco della validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con cadenza annuale e sono esclusivamente documentali.

Persone e imprese dovranno trasmettere un documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 nel quale sia dimostrato che ha svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato. In attesa dell’attivazione della Banca Dati, la persona invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui la persona fisica o impresa certificate non abbiamo effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, l’organismo manterrà comunque il certificato sino alla successiva sorveglianza.

L’impresa dovrà fornire l’elenco delle persone certificate che impiega, i dati di fatturato, la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica.

Decadenza dall'iscrizione

E' prevista la cancellazione dal Registro (previa notifica che verrà inviata nelle prossime settimane) per:

- ✓ Imprese e persone iscritte al Registro prima del 24 gennaio 2019 che non hanno ottenuto il certificato entro il 24 settembre 2019 oppure che hanno il certificato revocato o scaduto;
- ✓ Imprese e persone iscritte al Registro dopo il 24 gennaio che non conseguono il certificato entro 8 mesi.

L'impresa	Deve
Se l'impresa svolge attività di manutenzione, installazione, riparazione, assistenza, smantellamento, controllo delle perdite	
da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e antincendio (incluse le apparecchiature ermeticamente sigillate o non contenenti fgas)	✓ Essere iscritta al Registro FGAS (www.fgas.it) ✓ Essere in possesso di certificato valido rilasciato da organismo di certificazione. ✓ Avvalersi di personale certificato ✓ Comunicare alla Banca Dati degli interventi (https://bancadati.fgas.it), a partire dal 25 settembre, gli interventi svolti. ✓ Versare, a novembre, il diritto annuale pari a 21,00 €
da commutatori elettrici o celle frigorifero montate su camion e rimorchi frigorifero	✓ Essere iscritta al Registro FGAS (www.fgas.it) ✓ Avvalersi di personale certificato ✓ Comunicare, *per conto del proprio personale certificato*, alla Banca Dati (https://bancadati.fgas.it), a partire dal 25 settembre, gli interventi svolti. ✓ Versare, a novembre, il diritto annuale pari a 13,00 € per ogni persona certificata impiegata

Obblighi per le imprese di installazione / manutenzione

L’impresa	Deve
Se vende apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a utilizzatori finali	
Fornendo anche un servizio di installazione	• Comunicare alla Banca Dati degli interventi, al momento dell’installazione, di avere effettuato la vendita (dal 25/9)
Senza effettuare l’installazione	✓ Essere iscritta al Registro FGAS come venditore (iscrizione da https://bancadati.fgas.it) ✓ Comunicare di avere effettuato la vendita (dal 25/7).

Obblighi aggiuntivi in caso di vendita di apparecchiature

ecocamere

La persona	Deve
Se svolge attività di manutenzione, installazione, riparazione, assistenza, smantellamento, controllo delle perdite e recupero di FGAS su: Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e antincendio (incluse le apparecchiature ermeticamente sigillate o non contenenti fgas) Commutatori elettrici Celle frigorifero installate su camion e rimorchi frigorifero	✓ Essere iscritta al Registro FGAS (www.fgas.it) come installatore e manutentore. ✓ Essere in possesso di certificato valido rilasciato da organismo di certificazione.

Obblighi per le persone che svolgono attività di installazione / manutenzione

L'operatore	Deve
L'operatore (proprietario delle apparecchiature o soggetto che svolge un effettivo controllo) che svolge l'attività di manutenzione, installazione, riparazione, assistenza, smantellamento, controllo delle perdite e recupero di FGAS da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e antincendio	
Se affida l'incarico a imprese terze	✓ Avvalersi di imprese e persone certificate alla data di svolgimento dell'attività ✓ Verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati
Se si avvale di personale interno	✓ Avvalersi di proprio personale iscritto al registro ed in possesso di certificato valido. ✓ Comunicare alla Banca Dati (https://bancadati.fgas.it), a partire dal 25 settembre, gli interventi svolti dal proprio personale ✓ Versare, a novembre, il diritto annuale pari a 13,00 € per ogni persona certificata

Obblighi per operatori